



COMUNE di BORGETTO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

Comunale

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 124 del 17 novembre 2004

L'affidamento si propone quindi quale strumento che favorisce la difesa del benessere psico-fisico dei bambini, del loro diritto allo studio, ai giochi ed ai rapporti familiari ed extrafamiliari.

I bambini non sono più considerati oggetto di interventi assistenziali ma attori protagonisti in un progetto di intervento volto al superamento di temporanee situazioni di difficoltà familiari.

Questa nuova risorsa, ritenuta prioritaria rispetto a quelle già note, ancora oggi, tuttavia, stenta ad affermarsi per le resistenze messe in atto dalle famiglie dei minori in causa che temono che l'affidamento possa rappresentare un preludio alla sottrazione definitiva dei figli da parte dell'autorità giudiziaria.

Per sfatare tale pregiudizi è opportuno prevedere che le famiglie affidatarie vengano individuate possibilmente nella cerchia familiare, se in possesso dei requisiti minimi richiesti, e che le stesse, in ogni caso, vengano prioritariamente messe a conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione dei minori affidati.

In ogni progetto di affidamento familiare dovrà prevedersi il mantenimento dei rapporti con le loro famiglie di origine mentre gli operatori incaricati della vigilanza sull'esperimento dovranno evitare ogni tentativo di "accaparramento" dei bambini loro affidati spesso messe in atto in modo strisciante e poco manifesto.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 2

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo all'istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione Comunale opererà in particolare, per l'affidamento familiare dei minori già ospiti di istituti educativo-assistenziali.

Art.3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore sentito il minore, che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore.

La proposta del Servizio Sociale dovrà indicare, specificatamente, le motivazioni di essa, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento.

Art. 4

Il Servizio Sociale del Comune persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento dei normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento familiare e organizzare incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc....

Art. 5

L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio Servizio Sociale provvede a:

- formalizzare l'affidamento familiare attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria, delle famiglie di origine dei minori;
- erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni causati che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Qualora esigenze particolari lo richiedano l'Amministrazione Comunale, su proposta del Servizio Sociale può concedere un contributo straordinario il cui importo, che non può

comunque essere superiore a 10 volte il contributo ordinario mensile, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Il contributo straordinario è cumulabile con quello ordinario.

Per l'erogazione dei contributi, sia ordinari che straordinari, si applicheranno in quanto compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento Assistenza Economica vigente nel comune di Borgetto.

L'erogazione dei contributi ordinari e straordinari può essere effettuata anche per affidamenti posti in essere dal Tribunale per i Minorenni.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati prioritariamente tra i parenti più prossimi dei minori, se non ostanto ragioni di opportunità, e, in secondo luogo, tra famiglie, persone singole che si siano dichiarati disponibili. Per tutti il servizio sociale del Comune dovrà accertare la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidatario e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;
- l'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dall'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

Il non rispetto del progetto di affido da parte della famiglia affidataria comporterà l'immediata revoca del provvedimento e l'esclusione della stessa dalla possibilità di nuovi affidi.

Art. 8

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

Art. 10

L'affidamento familiare effettuato dal Servizio Sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e nella successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia di origine si procederà a chiedere l'intervento del Tribunale per i Minorenni.

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista

la proposta di affidamento familiare avanzata dal Servizio Sociale relativa al minore

_____ nat_ il _____

a _____ residente in _____

via _____ n. _____.

Preso atto

dell'assenso manifestato il _____ da _____

_____ genitore o tutore;

Sentito

il minore ultradodicesenne che è d'accordo all'affidato;

Accertata

l'idoneità ad accogliere da parte dell'affidatario _____

nato il _____ a _____ residente a

_____;

Ritenuto

che l'affidamento si rende necessario per le seguenti ragioni:

_____;

Visti

gli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 e gli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986 n.22

AFFIDA O PROROGA L'AFFIDAMENTO DEL MINORE

_____ nat_ il _____

a _____ dal _____ al _____

salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione, il tutto con le seguenti modalità: _____

_____.

Incarica

della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____

con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____
al Giudice Tutelare.

Il Comune, al termine di ogni mese, erogherà all'affidatario un contributo pari ad e
_____ quale rimborso spese a favore dell'affidato/a.

IL SINDACO

Il Giudice Tutelare, visto il provvedimento su esteso, controllata la regolarità dello stesso,
lo rende esecutivo.

IL GIUDICE TUTELARE

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

I ___ signor ___
resident ___ in ___ via ___
n. ___ tel. ___

DICHIARANO

di prestare, ai sensi degli Artt. 2, 4 e 5 della Legge 184 del maggio 1983 e degli Artt. 8 e 9 della Legge Regionale 9 maggio 1986, n.22 il proprio consenso all'affidamento de ___ minor ___
abitant ___ a ___
via ___ tel. ___

SI IMPEGNANO

1. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate;
2. a fornire a ___ minor ___ un corredo e ad assicurarne il rinnovo;
3. ad autorizzare i ___ signor ___

a provvedere a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute de ___ minor ___ per i ___ qual ___ sarà richiesta al/ai sottoscritt ___ autorizzazione in termini preventivi ad eccezione dei casi d'urgenza;

4. a contribuire, ai sensi del codice civile, al mantenimento de ___ minor ___ nella misura di € _____ mensili.

Borgetto, _____

Firma de ___ affidant ___

N.B.: a) I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune;

b) Gli impegni di cui ai punti 2 e 4 saranno inseriti previa le necessarie valutazioni:

Minore _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritt _____

resident _____ in _____ via _____

_____ n. _____ tel. _____

SI IMPEGNANO

- a rispettare le condizioni della deliberazione sull'affidamento familiare n. _____ nella sua attuale formulazione e nelle sue eventuali successive modificazioni che verranno portate a conoscenza del/dei sottoscritt _____ nonché degli Artt. 2, 4 e 5 della Legge 184 del maggio 1983 e degli Artt. 8 e 9 della Legge Regionale 9 maggio 1986, n.22;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine, favorendone il suo reinserimento;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferirne periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere a far fornire le prestazioni mediche giudicate necessari, dandone immediata comunicazione al servizio sociale in termini preventivi, se possibile, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dallo stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale.

La somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dello/a affidato/a _____ sarà riscossa dal/i sottoscritt _____

ogni mese presso _____

oppure versata direttamente sul C/c bancario n. _____

agenzia _____

Borgetto, _____

